



COMUNE DI GNOSCA

# Regolamento del cimitero

1982

Tip. Grafica Bellinzona SA

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

Vigilanza

Art. 1

Il cimitero é posto sotto la vigilanza del Municipio che assicura l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Orario

Art. 2

Il Municipio a seconda della stagione e delle circostanze, regolerà l'orario di apertura del cimitero.

Custode e  
affossatore

Art. 3

L'affossatore, con funzione di custode del cimitero, é nominato dal Municipio conformemente al regolamento comunale.  
E' facoltà del Municipio di affidare le mansioni di affossatore e di custode separatamente a due persone.

Salme

Art. 4

Nel cimitero sono accolte le salme e le ceneri:  
a) degli attinenti e dei domiciliati nel Comune decessi nella o fuori la sua giurisdizione;  
b) dei non attinenti né domiciliati che hanno diritto ad una sepoltura privata di famiglia o in terreno riservato;  
c) delle persone decesse nel territorio del Comune che non erano domiciliate nel Comune al momento del decesso.  
La donna sposata conserva, agli effetti del presente regolamento, la qualità di attinente che aveva al momento

del matrimonio. Questa qualità viene estesa ai suoi discendenti.

Il Municipio eccezionalmente può, per motivi gravi, autorizzare la sepoltura di persone non comprese nei punti precedenti.

ricordi  
funebri

Art. 5

Per la ricostruzione di tombe, la posa di croci, lapidi, monumenti e, in genere, di qualsiasi ricordo funebre, si dovrà preliminarmente presentare domanda scritta al Municipio corredata dai progetti in due esemplari, nella scala 1:10.

Il Municipio, ove lo ritiene opportuno, potrà inoltre esigere un bozzetto in gesso del ricordo funebre che si intende erigere.

E' facoltà del Municipio di subordinare l'autorizzazione alle modifiche dei progetti che riterrà necessarie.

L'autorizzazione verrà rilasciata previo pagamento della tassa di cui all'art. 19.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione il Municipio dovrà precisarne i motivi.

Piantagioni

Art. 6

Sono ammesse le piantagioni di fiori se regolate in modo che non sporgano dallo spazio concesso e non oltrepassino l'altezza di cm. 60 lineari.

Il Municipio potrà far sfrondare o estirpare le piantagioni che non rispondano alle disposizioni precedenti, previo avviso agli interessati ed a loro spese.

Manutenzione  
ricordi fune-  
bri

Art. 7

I ricordi funebri dovranno essere mantenuti, a cura degli interessati, in buono stato durante tutto il periodo di concessione.

Il Municipio potrà diffidare gli interessati ad essere pronti ad eseguire entro un determinato termine, quei

lavori che giudicherà opportuni, sotto la comminatoria che il ricordo verrà asportato dal cimitero in caso di mancata esecuzione anche prima dello scadere del periodo di concessione.

Dimensioni  
delle fosse

Art. 8

Le fosse dovranno avere le dimensioni seguenti:  
persone adulte cm. 180 x 80 x 180

bambini fino al 12o. anno cm 180 x 80 x 150

distanza da una tomba all'altra almeno cm. 50.

Rispettati i minimi di profondità e con il consenso dei familiari, è possibile la sovrapposizione delle salme.

Bare

Art. 9

Le bare destinate alla sepoltura a tempo determinato dovranno essere di legno dolce e di uno spessore massimo di cm. 3. Per contro le bare da collocarsi nelle tombe di famiglia o nel famedio, potranno essere costruite in legno forte ed avere uno spessore maggiore. Dovranno però in ogni caso essere foderate o rivestite da un involucro metallico saldato a fuoco.

Il Municipio in casi eccezionali, può autorizzare la sepoltura a tempo determinato anche in casse foderate o rivestite da un involucro metallico saldato a fuoco. In questo caso, a seconda delle circostanze, potrà chiedere il pagamento di una tassa o soprata tassa come all'art. 17

Sepoltura  
a tempo de-  
terminato

Art. 10

Le sepolture a tempo determinato hanno luogo nella zona designata dal Municipio per una durata di 25 anni.

Alla scadenza della concessione, il Municipio avviserà gli interessati, i quali dovranno, entro il termine fissato, chiedere il rinnovo della concessione, o procedere alla rimozione del ricordo funebre per essere collocato in altra parte del cimitero come all'art. 23, oppure procedere alla sua asportazione.

Sepulture a  
tempo inde-  
terminato

Art. 11

Le sepolture a tempo indeterminato hanno luogo nel fa-  
medio o nella zona assegnata dalla Assemblea Comunale come  
agli art. 24 e 25.

Per queste ultime sepolture gli interessati si assumono  
l'obbligo di costruire la tomba di famiglia entro il  
termine fissato di volta in volta dal Municipio.

Esumazioni

Art. 12

Salvo casi di inchieste giudiziarie, nessuna salma potrà  
essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle  
Opere Sociali Divisione dell'Igiene, prima che siano  
trascorsi 25 anni dall'inumazione. Le esumazioni prima  
di detto periodo dovranno avvenire alla presenza del medi-  
co delegato e di un delegato municipale.

Trascorso il termine di 25 anni e dovendo procedere allo  
spurgo del cimitero o di parte di esso, le salme e i loro  
resti potranno essere rimossi e risepelliti come all'  
art. seguente.

Il trasporto di dette salme e resti, da Comune a Comune,  
non è subordinato a speciale autorizzazione.

Ossa

Art. 13

Le ossa rinvenute a seguito della rimozione di tombe o  
dello spurgo, saranno raccolte e risepellite nella fossa  
comune in zona da designarsi dal Municipio. Questo ultimo,  
almeno tre mesi prima di procedere alla rimozione o allo  
spurgo, dovrà avvisare gli interessati, i quali potranno  
provvedere per il trasporto dei resti in altro Comune o  
per la loro inumazione nella tomba di famiglia o nel  
famedio,

Gli interessati potranno raccogliere le ossa in una urna  
di dimensioni ridotte da collocarsi nella fossa comune.

Urne  
cinerarie

Art. 14

Le urne cinerarie, chiuse ermeticamente, dovranno conte-  
nere le ceneri di una sola salma. Le stesse saranno col-  
locate a seconda dei casi nelle fosse, nelle tombe di  
famiglia o nel terreno riservato.

Quelle da collocarsi nei loculi del famedio dovranno  
portare l'indicazione esterna del nome e cognome del  
defunto nonché la data della nascita e del decesso.

Abbandono  
cimitero

Art. 15

In caso di abbandono del cimitero, le fosse e le tombe  
le cui concessioni non siano ancora scadute, avranno drit-  
to nel nuovo cimitero ad un area di terreno pari a quella  
posseduta precedentemente e possibilmente in una situazio-  
ne analoga.

Per le modifiche nell'ambito del cimitero stesso, durante  
il periodo di concessione, agli interessati non potrà  
essere imposto nessun onere.

Inumazione  
esente di  
tassa

Art. 16

L'inumazione delle salme di persone domiciliate nel Comune  
è esente dal pagamento di tassa per un periodo di 25 anni.  
Parimenti è esente di tassa l'inumazione nelle tombe di  
famiglia e nel terreno riservato.

Tassa di  
inumazione

Art. 17

Le inumazioni che non rientrano nelle categorie indicate  
nell'articolo precedente sono soggette al pagamento di  
una tassa di Fr. 200.-

Le inumazioni a tempo determinato in casse foderate e  
rivestite da un involucro metallico saldato a fuoco sono  
soggette al pagamento di una soprattassa di Fr. 100.--.

Dimensioni  
ricordi  
funebri

Art. 18

La concessione per la posa di ricordi funebri da diritto a un area massima di cm. 180 x 80 per persone adulte e di cm. 100 x 50 per bambini al disotto dei 12 anni. Qualora il ricordo funebre fosse munito di cordonate le dimensioni di cui sopra non potranno essere variate neppure in meno. La lapide o il monumento non potranno elevarsi al disopra di cm. 150. Eccezionalmente, trattandosi di opere artistica, il Municipio potrà autorizzare la posa di ricordi funebri in deroga alle dimensioni sopraindicate.

Tassa ri-  
cordi  
funebri

Art. 19

Tutti i ricordi funebri che non siano una semplice croce in legno, sono soggetti al pagamento di una tassa di concessione dell'importo di:  
Fr. 30.- per adulti e  
Fr. 15.- per bambini al disotto dei 12 anni.  
Tale concessione ha una durata di 25 anni.

Rinnovo  
concessione  
sepoltura

Art. 20

La concessione di sepoltura può essere rinnovata allo scadere di ogni periodo di 25 anni, dietro pagamento di una tassa di Fr. 30.-  
Unitamente alla concessione di sepoltura si rinnova la concessione per il ricordo funebre senza il pagamento di una ulteriore tassa.

Rifiuto rin-  
novo conces-  
sione sepol-  
tura

Art. 21

Il Municipio qualora l'area libera del cimitero non fosse sufficiente, può rifiutare il rinnovo della concessione di sepoltura.  
Il rinnovo della concessione avviene sempre a titolo precario.

Rimozione  
ricordi  
funebri

Art. 22

Se allo scadere del periodo di concessione la stessa non venisse rinnovata per una ragione o per l'altra, il ricordo funebre diventerà di proprietà del Comune, qualora gli aventi diritto non dovessero asportarlo nel termine fissato di volta in volta dal Municipio.  
Il ricavo della loro eventuale realizzazione andrà a favore del fondo Cimitero per opere di abbellimento.

Ricordi  
funebri  
murari

Art. 23

I ricordi funebri rimossi allo scadere del periodo di concessione potranno venire applicati ai muri perimetrici nel luogo designato dal Municipio.  
Quest'ultimo ha la più ampia facoltà di permettere o meno l'applicazione di detti ricordi.  
L'applicazione è sempre subordinata a una concessione la quale importa il pagamento di una tassa di Fr. 15.- per un periodo di 25 anni. Essa potrà allo scadere di ogni periodo di 25 anni, venire rinnovata, a giudizio del Municipio, dietro pagamento della stessa tassa.

Tombe di  
famiglia

Art. 24

La concessione per la costruzione di tombe di famiglia è di competenza del Consiglio Comunale il quale ne fisserà tutte le condizioni e modalità.

Terreno  
riservato

Art. 25

La concessione di terreno riservato è pure di competenza del Consiglio Comunale.  
E' data facoltà al Municipio di concedere al coniuge superstite in età avanzata (minimo anni 65) di poter riservare, al momento del decesso del consorte, un posto accanto.

Famedio

Art. 26

1. La concessione di un loculo nel famedio ha luogo per 25 anni gratuitamente.
2. Per le persone che non rientrano nelle categorie indicate nell'articolo 16 la tassa é di Fr. 200.--
3. La spesa per la chiusura del loculo é a carico esclusivo degli interessati. Sono pure a carico degli interessati le incisioni dell'epitaffio sulla lastra. Detta incisione si limiterà al nome, cognome, paternità data di nascita e di morte del defunto. Sulla lastra é pure possibile applicare la fotografia del defunto del formato di cm. 10 x 10 . La sostituzione della lastra così come l'applicazione di oggetti ornamentali di qualsiasi natura non sono ammessi, salvo i portafiori.
4. I loculi possono essere riservati alle condizioni contemplate dall'art. 25.
5. Per il rinnovo della concessione per altri 25 anni é riscossa una tassa di Fr. 100.--, rispettivamente di Fr. 200.- per le persone che non rientrano nelle categorie indicate nell'art. 16.

Registrazione e piano regolatore

Art. 27

Il Municipio dovrà tenere costantemente aggiornata la registrazione di tutte le salme e le ceneri deposte nel cimitero  
Il Municipio potrà elaborare un piano regolatore del cimitero in attuazione del presente regolamento.

disposizioni penali

Art. 28

Le infrazioni al presente Regolamento saranno punite in conformità degli art. 117 e seguenti della LOC.

Disposizioni supplementari

Art. 29

Per tutto quanto non é previsto dal presente regolamento deciderà il Municipio caso per caso riferendosi alla legislazione cantonale in materia.

Disposizioni transitorie

Art. 30

I ricordi funebri esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno soggetti al pagamento delle relative tasse di concessione come ai punti precedenti.  
Il primo periodo di 25 anni avrà inizio a partire dall'entrata in vigore del regolamento.  
Qualora le tasse non dovessero essere pagate entro il termine fissato dal Municipio, i ricordi funebri verranno asportati conformemente alle disposizioni dell'art. 22.  
Tutti i ricordi funebri, rimossi in occasione dei lavori di ampliamento e riattazione del cimitero, che non fossero convenientemente riattati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento diventeranno di proprietà del Comune, a meno che vengano tempestivamente asportati dagli interessati. Il Municipio provvederà alla loro asportazione.

Entrata in vigore

Art. 31

Le presenti modifiche entreranno in vigore una volta approvate dal Consiglio Comunale e omologate dal Consiglio di Stato.

- Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 21 aprile 1981.

- Ratificato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 1761 del 23 settembre 1981.